

Estratto dalla Legge Regionale n° 9 - Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro

SCHEMA A

Disposizione finanziaria (art. 46)

Per l'attuazione della legge regionale 9/2016, sono stati valutati complessivamente euro 29.752.000 per l'anno 2016 e in euro 30.598.000 a decorrere dal 2017.

Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (art. 10)

È istituita l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

L'ASPAL eroga i servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva.

Centri per l'impiego

L'Agenzia è articolata in uffici territoriali aperti al pubblico denominati Centri per l'impiego che ricomprendono i Centri dei Servizi per il Lavoro (CSL), i Centri Servizi Inserimento Lavorativo (CESIL) e le agenzie di sviluppo locale. I nuovi centri erogano i servizi per il lavoro e le misure di politica attiva e rappresentano poli territoriali nei quali possono convergere una pluralità di servizi anche di natura socio-assistenziale e previdenziale.

L'ASPAL, è coordinata con l'ANPASL nazionale e nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in regime di convenzione con le università.

Osservatorio regionale del mercato del lavoro (art. 18)

L'ASPAL svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro, in collegamento con il Servizio della statistica regionale e il sistema informativo previsto all'art. 9;

Il personale dei CSL ex provinciali e dei CESIL comunali sono assunti dall'ASPALS (art. 37).

Tipologie di servizi e Attività dei centri per l'impiego (art. 12)

Preso in carico, profilazione personale di occupabilità, analisi delle competenze; stipula del patto di servizio personalizzato; ricerca occupazione; orientamento e assistenza all'autoimpiego e lavoro autonomo con tutoraggio; avvio alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale; promozione delle competenze mediante tirocinio, dell'apprendistato e di iniziative di mobilità nazionale e transnazionale; la conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli.

Per gli interventi a favore delle persone con disabilità si veda la scheda B a parte.

Per i singoli interventi a carattere universale si vedano gli articoli:

Art 23 Assegno di ricollocazione; Art 24 Tirocinio extracurriculare; Art 25 Apprendistato; Art 26 Formazione professionale; Art 27 Misure di inserimento lavorativo; Art 29 Interventi di politica locale per l'occupazione; Art 30 Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito; Art 31 Parità di genere e conciliazione dei tempi di lavoro e cura; Art 38 Piano straordinario di formazione; Art 42 Interventi a favore dei comuni per lo sviluppo delle cooperative sociali).

I centri per l'impiego inoltre:

a) svolgono i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità;
b) provvedono, con l'art. 16 l. n. 56(1987, e successive modifiche ed integrazioni, all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale da adibire a qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;

Progetto personalizzato patto di servizio e fascicolo elettronico (art. 22)

I centri per l'impiego rilasciano al lavoratore, in conformità alla normativa vigente, il fascicolo elettronico, la cui base informativa è costituita dal sistema informativo regionale delle politiche del lavoro, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali.

Partecipazione e Organismi

La Regione promuove una volta all'anno la Conferenza regionale per le politiche del lavoro.

Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro(art. 7)

È istituita, presso l'Assessorato per il lavoro, la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro che supporta la programmazione e la definizione delle politiche del lavoro esprimendo il proprio parere.

È composta dall'Assessore regionale, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali di, rappresentante designato dal forum del terzo settore, dall'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, delle organizzazioni della formazione professionale, delle università della Sardegna, dalla consigliera regionale di parità, dell'ANCI e due rappresentanti designati dalle associazioni delle persone con disabilità, rappresentante delle organizzazioni accreditate per l'erogazione dei servizi per il lavoro.

È prevista l'indicazione di un supplente. Partecipa di diritto il responsabile dell'ASPAL. La commissione costituisce, al suo interno, un comitato ristretto presieduto dall'Assessore competente che è disciplinato da un proprio regolamento e integrato secondo gli argomenti trattati.